



Esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione: cosa vuol dire almeno cinque affari l'anno?

QUESITO

Il COA di Roma chiede parere sulla corretta interpretazione dell'articolo 2, comma 2, lett. c) del DM n. 47/2016, laddove prevede – tra i requisiti per l'accertamento dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione – l'aver trattato almeno cinque affari per ciascun anno, anche se l'incarico professionale è stato conferito da altro professionista.

RISOSTA DEL CNF

Anche se la disposizione è stata con ogni probabilità dettata per il caso di incarichi conferiti da avvocati ad altri avvocati, deve tuttavia propendersi per l'[interpretazione letterale](#) e dunque estensiva della portata della stessa: trattasi dunque di incarichi professionali, aventi ad oggetto attività tipiche della professione forense, conferiti da altro professionista, anche non avvocato. A mero titolo di esempio, si pensi al caso della domiciliazione (per i rapporti tra avvocati), ma anche più in generale al conferimento di qualunque incarico avente ad oggetto attività giudiziale o stragiudiziale, ivi compresa l'attività di consulenza legale.

[risposta ufficiale]

Consiglio nazionale forense, parere n. 35 del 23 ottobre 2020 (pubbl. 15.11.2020)